LEGISLATURA II - 1953-56 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(N. 1323)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla 3ª Commissione permanente (Diritto, procedura e ordinamento giudiziario, affari di giustizia) della Camera dei deputati nella seduta del 19 gennaio 1956 (V. Stampato N. 1466)

d'iniziativa del Deputato AMATUCCI

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA IL 24 GENNAIO 1956

Destinazione degli uditori giudiziari, con funzioni giurisdizionali, ai tribunali, alle procure e alle preture.

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

Gli uditori giudiziari possono essere destinati con funzioni giurisdizionali a posti vacanti nei tribunali, nelle procure della Repubblica e nelle preture, dopo sei mesi di tirocinio.

Agli stessi non possono essere affidate funzioni di presidenti di collegi giudicanti o di capo di procura della Repubblica.

L'esercizio della facoltà indicata nei commi precedenti è limitata sino al 31 dicembre 1958 ed ha luogo previo parere favorevole del Capo della Corte.